



STATUTO

INDICE GENERALE

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI.....	3
Art. 1 – Costituzione, sede, denominazione.....	3
Art. 2 - Scopi.....	3
TITOLO II – I SOCI.....	4
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza.....	4
3.1 - caratteristiche.....	4
3.2 - tipologia.....	4
3.3 - incompatibilità.....	4
3.4 - ambito territoriale.....	4
3.5 - registro.....	5
Art. 4 – Rapporto associativo.....	5
4.1 - processo di adesione.....	5
4.2 - durata ed effetti.....	5
4.3 - rinnovo automatico biennale.....	6
4.4 - dimissioni.....	6
Art. 5 – Diritti dei soci.....	6
5.1 - soci effettivi.....	6
5.2 - soci aggregati.....	6
5.3 - diritti comuni.....	6
5.4 - sospensione diritti.....	7
Art. 6 – Doveri dei soci.....	7
6.1 - doveri comuni.....	7
6.2 - doveri esclusivi.....	7
Art. 7 – Sanzioni.....	7
Art. 8 - Cessazione della condizione di socio.....	8
8.1 - recesso.....	8
8.2 - risoluzione.....	8
8.3 - trasformazione.....	8
8.4 - effetti della cessazione.....	9
TITOLO III – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE.....	9
Art. 9 - Composizione delle Sezioni e delle Filiere.....	9
Art. 10 - Regolamento delle Sezioni.....	9
Art. 11 - Organi delle Sezioni.....	9
Art. 12 - Assemblee Sezionali.....	10
12.1 - Convocazione, costituzione e deliberazioni.....	10
12.2 - Presidente dell'Assemblea.....	10
12.3 - Attribuzioni.....	10
12.4 - delegati in Consiglio Generale.....	10
12.5 - Rappresentante Piccola Industria.....	10
Art. 13 - Consiglio Direttivo Sezionale.....	10
Art. 14 – Presidente.....	11
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	11
Art. 15 - Organi dell'Associazione.....	11
Art. 16 – Assemblea.....	11
16.1 - esercizio dei voti.....	11
16.2 - regolamento di attribuzione dei voti.....	12
Art. 17 – Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.....	12
17.1 - riunioni.....	12
17.2 - convocazione.....	12
17.3 - costituzione.....	13
17.4 - deliberazioni e verbali.....	13
Art. 18 – Attribuzioni dell'Assemblea.....	14
Art. 19 - Consiglio Generale.....	14
19.1 – componenti di diritto.....	14
19.2 – componenti elettivi e nominati.....	14

19.3 - elezioni e durata.....	14
19.4 - sostituzioni.....	14
Art. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale.....	15
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Generale.....	15
Art. 22 – Consiglio di Presidenza.....	16
22.1 – Composizione.....	16
22.2 – Convocazioni.....	16
22.3 – Deliberazioni.....	17
Art. 23 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza.....	17
Art. 24 - Procedure per l'elezione del Presidente.....	17
24.1 – sorteggio della Commissione.....	17
24.2 – procedura per la designazione.....	18
24.3 – votazione del Presidente.....	18
Art. 25 – Presidente.....	19
Art. 26 – Vice Presidenti.....	19
26.1 – Composizione.....	19
26.2 – elezioni e durata.....	19
Art. 27 – Aree di attività e Commissioni.....	20
Art. 28 – Probiviri.....	20
28.1 – composizione e durata.....	20
28.2 – riunioni e lodi del collegio arbitrale.....	20
28.3 – appello al lodo emesso.....	21
28.4 – elezione annuale del Collegio Speciale.....	21
Art. 29 – Collegio dei Revisori contabili.....	21
Art. 30 – Direttore.....	22
Art. 31 – Comitato Piccola Industria.....	22
Art. 32 - Gruppo Giovani Imprenditori.....	22
Art. 33 - Disposizioni generali sulle cariche.....	23
TITOLO V – FONDO COMUNE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.....	24
Art. 34 - Fondo comune.....	24
Art. 35 - Amministrazione e gestione.....	24
Art. 36 - Esercizio finanziario e bilanci.....	24
TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.....	25
Art. 37 - Modificazioni dello Statuto.....	25
Art. 38 - Scioglimento della Associazione.....	25
NORMA TRANSITORIA.....	26

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, con durata illimitata, una associazione denominata Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno, di seguito abbreviata e riconosciuta nel Sistema Confederale come Confindustria Ascoli Piceno.

L'Associazione ha sede legale in Ascoli Piceno.

Aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del Sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio di Presidenza, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del Sistema Confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito di competenza nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del Sistema Confederale;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito di competenza;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- i) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
- j) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle Associazioni territoriali nel Sistema Confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del Sistema Confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di doppio inquadramento.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o

partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – I SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza

3.1 - caratteristiche

Possono aderire come soci effettivi di Confindustria Ascoli Piceno le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi - rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario - con una organizzazione complessa e che:

- siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
- diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- dispongano di una adeguata struttura organizzativa e/o evidenzino un sufficiente potenziale di crescita.

3.2 - tipologia

Al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, possono aderire a Confindustria Ascoli Piceno due distinte categorie di Soci:

1. Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma I del presente articolo che dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale, territoriale o sia già previsto nella Delibera contributiva;
2. Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui al precedente 3.1. Vi sono inoltre inclusi i consorzi di produzione di beni e/o servizi.

3.3 - incompatibilità

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Soci aggregati. Il numero dei Soci aggregati non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

3.4 - ambito territoriale

Aderiscono dunque in qualità di Soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nell'ambito dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque su questo territorio propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali in tale territorio, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione, incluse le società con rilevante partecipazione pubblica al capitale, purché svolgano attività ispirata alle regole del mercato e ai principi di integrità e autonomia, non condizionata da conflitti di interessi con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) le imprese artigiane e cooperative, queste ultime con l'osservanza delle disposizioni confederali in merito al loro ingresso;

d) le imprese, con sede legale diversa da quella dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, già aderenti a Confindustria Ascoli Piceno alla data del 31 dicembre 2017 o che facciano successiva richiesta di adesione per motivi di prossimità, nel rispetto delle disposizioni confederali e nell'ambito degli accordi approvati dal Consiglio Generale con le articolazioni territoriali limitrofe.

3.5 - registro

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

4.1 - processo di adesione

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La domanda, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice etico, della Carta dei valori associativi, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte le disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza a scrutinio palese, sentito il parere consultivo della Sezione interessata.

Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere tale parere entro dieci giorni dalla data della domanda di ammissione, questo si intenderà favorevole.

Qualora il Consiglio di Presidenza non si riunisca per deliberare circa l'ammissione entro trenta giorni dalla data della domanda di ammissione, o in caso di urgenza, è facoltà del Presidente disporre l'ammissione dei Soci richiedenti, che saranno soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza.

L'eventuale pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza dev'essere comunicata all'impresa entro dieci giorni. L'impresa può richiedere entro trenta giorni un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale. Nel caso in cui accolga il ricorso dell'azienda, è inappellabile.

L'eventuale pronuncia negativa del Consiglio Generale dev'essere comunicata all'impresa entro dieci giorni. L'impresa può richiedere entro trenta giorni un riesame della domanda da parte del Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

4.2 - durata ed effetti

L'adesione impegna l'impresa associata dalla data di accoglimento della domanda di ammissione e per tutto il biennio avente inizio con il primo gennaio successivo alla data medesima.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un eventuale contributo di iscrizione;
- un contributo annuale;
- eventuali contributi speciali.

Le delibere contributive sono determinate annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria e sono precedentemente approvate dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

E' facoltà del Consiglio di Presidenza proporre nella delibera contributiva meccanismi che incentivino le iscrizioni di aziende di determinati gruppi imprenditoriali, filiere o settori merceologici, come anche analizzare e proporre soluzioni che disincentivino la morosità.

Nel caso di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale o facenti capo a uno stesso imprenditore si rimanda alle norme confederali.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Ascoli Piceno nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per la durata del rapporto associativo. Al socio moroso verrà addebitato ogni eventuale costo sostenuto dall'Associazione per il recupero delle somme dovute.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

I contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata, anche a seguito di cessione di azienda, di processo di fusione per incorporazione o di ogni altra forma di trasferimento non determina la cessazione del vincolo di adesione.

Nel caso pervenga all'Associazione comunicazione di cessione di azienda o ramo di azienda deve intendersi ceduto anche il rapporto associativo, ferma la facoltà dell'Associazione di comunicare la risoluzione del rapporto qualora non ricorrano i presupposti per l'adesione del cessionario, ovvero nei casi previsti dall'art.8 dello Statuto.

4.3 - rinnovo automatico biennale

Salvo nei casi di cui all'art. 8 dello Statuto, l'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro il 30 (trenta) giugno antecedente la scadenza del biennio.

4.4 - dimissioni

La richiesta di dimissioni da indirizzare al Presidente, deve essere su carta intestata dell'azienda e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante che deve indicare le motivazioni che hanno determinato tale scelta.

Lo stato di socio dimissionario è incompatibile con gli incarichi di rappresentanza interna.

L'associazione da informazione ai Soci, tramite il Registro delle Imprese, delle nuove iscrizioni e delle cessazioni dalla carica di Socio.

Art. 5 – Diritti dei soci

5.1 - soci effettivi

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema Confederale; elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi associativi, secondo gli obblighi statutari, nel rispetto dei requisiti aziendali e personali prescritti nell'assunzione delle diverse cariche associative.

5.2 - soci aggregati

I Soci aggregati non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. E' esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico e/o sindacale, mentre è garantita l'attività di informazione e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. I soci aggregati non partecipano alla formazione degli organi e partecipano senza diritto di voto alle assemblee generali e sezionali.

5.3 - diritti comuni

Ciascun Socio ha diritto di:

- a) partecipare ed intervenire in Assemblea ai sensi dello Statuto e secondo le modalità regolamentate;
- a) avere attestata l'appartenenza al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni a firma del Presidente su apposita modulistica;
- b) utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale secondo le modalità previste dal Regolamento Unico per il Sistema, differenziate tra soci ordinari e soci aggregati, e dal Sistema di Identità di Confindustria.

5.4 - sospensione diritti

Ai Soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo, mentre è ammesso quello attivo in Assemblea.
Ai Soci in stato di morosità è inibito il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Doveri dei soci

6.1 - doveri comuni

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio, effettivo e aggregato, comporta l'assunzione dei seguenti doveri:

1. osservare le regole del presente Statuto e della normativa associativa, ottemperare ai comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi, adeguarsi alle delibere degli organi direttivi e di controllo che derivano dal rapporto associativo e dalla partecipazione al sistema confederale;
2. versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale. In caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, l'Associazione può definire piani di rientro;
3. partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte, anche proponendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa; favorisce l'avvicinamento all'Associazione delle imprese della stessa filiera, gruppo o area, che dimostrino di avere le caratteristiche per far parte del Sistema;
4. non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione, ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
5. fornire all'Associazione ogni dato documentale necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

6.2 - doveri esclusivi

I soli soci Effettivi, hanno inoltre il dovere di:

- a. non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto sarà rimessa al Consiglio Generale. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confindustriale; non si determina alcuna incompatibilità, invece, nel caso in cui dette cariche associative facciano capo a imprese che richiedano appartenenze associative diverse da quella confindustriale;
- b. applicare contratti collettivi di lavoro, protocolli, convezioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
- c. dimettersi da eventuali incarichi e/o cariche di rappresentanza esterna al momento della cessazione del rapporto associativo.

Art. 7 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di

riferimento generale;

b) sospensione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;

c) decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

d) espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio

8.1 - recesso

Il Socio può recedere:

- a) per atto volontario di dimissioni comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art. 4;
- b) per voto contrario a modifiche statutarie, come previsto all'art. 37.

Nei casi di recesso dal rapporto associativo, il Socio perde - con effetto immediato dalla data di presentazione delle dimissioni - il diritto all'elettorato passivo e i suoi rappresentanti decadono automaticamente da eventuali cariche associative o incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

8.2 - risoluzione

La qualità di Socio si perde:

- a) per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, per infrazioni del Codice etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo, ma permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
- b) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo;
- c) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale regionale, con decorrenza dalla data di notifica all'Associazione;
- d) per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
- e) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- f) per espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 e 28 del presente Statuto.

8.3 - trasformazione

La trasformazione della ragione sociale e ogni altro mutamento previsto all'art. 4 non estinguono il rapporto associativo.

8.4 - effetti della cessazione

L'impresa è sempre tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo ad eccezione dei casi di cui alla lettera b), c), e) del punto 8.2 del presente articolo: in tali casi la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata e può essere operata d'ufficio.

Con la cessazione, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

TITOLO III – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE

Art. 9 - Composizione delle Sezioni e delle Filiere

Per la migliore tutela degli interessi delle associate l'Associazione si articola in Sezioni di Categoria nelle quali vengono raggruppate, di norma, le imprese che esercitano lo stesso ramo di attività.

I criteri per la costituzione e per la composizione delle Sezioni sono determinati da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

L'assegnazione delle imprese associate alle singole Sezioni di categoria viene deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Compito delle Sezioni è quello di esprimere la volontà delle imprese e di rappresentarne le esigenze negli organi Statutari della Associazione.

Il Consiglio Generale dell'Associazione, può individuare fra la base associativa, filiere produttive che richiedano una organizzazione rappresentativa specifica in base alla loro rilevanza. A questi fini è necessario che:

- a. la filiera sia significativa per l'economia e l'occupazione del territorio;
- b. le imprese associate siano adeguatamente rappresentative della filiera per numero di imprese, dipendenti, quote di mercato;
- c. le imprese associate rappresentative della filiera appartengano a più Sezioni.

I lavori delle Filiere sono organizzati senza formalità in modo da garantire la più ampia partecipazione della base associativa e la massima interazione con la governance dell'Associazione, il tessuto produttivo e istituzionale del territorio e i processi di internazionalizzazione dell'economia.

Qualora venga individuato un coordinatore della filiera tra le aziende partecipanti, questi può essere inserito tra gli invitati, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale.

Art. 10 - Regolamento delle Sezioni

Qualora specifiche esigenze lo rendano necessario il funzionamento delle Sezioni può essere disciplinato anche da un apposito Regolamento Sezionale redatto dagli organi della Sezione e sottoposto alla approvazione della Assemblea Sezionale ed a quella definitiva del Consiglio Generale della Associazione.

Art. 11 - Organi delle Sezioni

Sono organi delle Sezioni:

- a) l'Assemblea Sezionale;
- b) l'eventuale Consiglio Direttivo Sezionale;
- c) il Presidente.

Art. 12 - Assemblee Sezionali

12.1 - Convocazione, costituzione e deliberazioni

Le Assemblee di Sezione - che sono costituite dalle imprese così come raggruppate a norma dell'Art. 9 - debbono essere convocate dai rispettivi Presidenti ogni volta che ciò venga ritenuto opportuno nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta dal Presidente dell'Associazione o da un numero di associate che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti alle imprese iscritte alla Sezione stessa.

E' obbligatoria la convocazione biennale per la nomina delle cariche: convocazione da effettuarsi nel primo quadrimestre di ogni biennio di cui all'Art. 33.

Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee di Sezione si seguono le stesse norme dettate per l'Assemblea Generale salvo per il termine per l'invio della convocazione che viene ridotto a 5 (cinque) giorni e a 2 (due) in caso d'urgenza.

Qualora le riunioni prevedano la trattazione di argomenti aventi riflessi sulla vita associativa, il Presidente dell'Associazione ne deve essere preventivamente informato dal Presidente della Sezione.

12.2 - Presidente dell'Assemblea

Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Presidente della Sezione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano in età; in caso di sua assenza o impedimento, da un Presidente eletto dalla Assemblea stessa.

12.3 - Attribuzioni

L'Assemblea Sezionale elegge il Presidente della Sezione che dura in carica un biennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta, anche per delega, in Assemblea.

Elegge inoltre uno o più Vice Presidenti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art.13, un Consiglio Direttivo Sezionale fissandone il numero totale dei membri che complessivamente deve comunque essere dispari. Tali componenti vengono eletti in ordine di numero di preferenze riportate.

12.4 - delegati in Consiglio Generale

L'Assemblea Sezionale può eleggere quindi uno o più delegati Sezionali in Consiglio Generale al verificarsi, all'atto dello svolgimento dell'Assemblea di rinnovo cariche, delle seguenti condizioni:

I. quando la Sezione raggruppi più di 50 imprese in regola con gli obblighi contributivi - 1 delegato;

II. quando la Sezione raggruppi più di 100 imprese in regola con gli obblighi contributivi - 2 delegati.

Ove non ricorrano le condizioni previste al comma precedente i delegati sono eletti quando il contributo di competenza dell'anno precedente versato dal complesso dalle imprese raggruppate nella Sezione raggiunga almeno i seguenti importi e condizioni:

III. contributo versato superiore a 75.000 euro - 1 delegato;

IV. contributo versato superiore a 150.000 euro - 2 delegati;

V. contributo versato superiore a 250.000 euro - 3 delegati.

Gli importi indicati nei precedenti punti III, IV e V sono incrementati, di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'Assemblea.

I delegati imputati con i due meccanismi sopra indicati non sono cumulabili. In caso ricorrano tutte le condizioni previste dal precedenti commi si applica automaticamente quello più vantaggioso.

In ogni caso la Sezione non acquisisce il diritto alla elezione dei delegati di cui ai precedenti commi, quando il contributo di competenza dell'anno precedente versato nel complesso dalle imprese raggruppate nella Sezione stessa non raggiunga almeno il 70% del contributo dovuto.

12.5 - Rappresentante Piccola Industria

Le sole associate industriali con meno di 50 addetti eleggono il proprio rappresentante nel Comitato Piccola Industria di cui al successivo Art. 31.

Qualora durante le riunioni sia prevista la trattazione di argomenti aventi riflessi più generali, il Presidente dell'Associazione ne deve essere preventivamente informato dal Presidente della Sezione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo Sezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale è facoltativo e può essere costituito laddove sussistano almeno 10 aziende nell'ambito della stessa Sezione.

Se costituito, assiste il Presidente della Sezione nell'espletamento delle sue mansioni e nel mantenere i rapporti con la presidenza e gli altri organi dell'Associazione.

Per la convocazione, la costituzione e le modalità di deliberazione del Consiglio Direttivo Sezionale si seguono le stesse norme prescritte per il Consiglio Generale dell'Associazione.

Quando una Sezione si ritenga lesa dalle decisioni di un'altra Sezione, può ricorrere, su deliberazione del proprio Consiglio Direttivo Sezionale o, ove questo mancasse, su decisione del proprio Presidente, al Consiglio Generale dell'Associazione.

Contro la deliberazione del Consiglio Generale è possibile presentare ricorso ai Probiviri i quali decideranno inappellabilmente entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 14 – Presidente della Sezione

Il Presidente della Sezione fa parte di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione, unitamente agli eventuali delegati di cui all'Art. 12.4.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;

- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili.

Sono componenti dell'Associazione:

- a) il Comitato Piccola Industria;
- b) il Gruppo Giovani Imprenditori;
- c) le Sezioni e le Filiere.

Art. 16 – Assemblea

16.1 - esercizio dei voti

L'Assemblea Generale è composta dalle associate in regola con il pagamento dei contributi associativi e che, nel loro insieme, rappresentano il totale dei voti esercitabili.

Ciascuna associata è rappresentata dal legale rappresentante, dal titolare, dall'amministratore delegato, dal direttore generale o dal direttore di stabilimento.

Può essere rappresentata altresì da altra persona appartenente alla stessa impresa - quali socio, comproprietario, dirigente ed impiegato direttivo - purché munita di apposita delega del legale rappresentante.

La delega può anche essere rilasciata a favore di altra associata.

Ciascuna associata non può recare più di una delega.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I voti spettanti a ciascuna associata si calcolano sulla base del contributo associativo di competenza dell'anno solare precedente la data della Assemblea e che risulti interamente versato entro i termini stabiliti dalla scadenza indicata nella convocazione.

16.2 - regolamento di attribuzione dei voti

I voti spettanti a ciascun Socio sono attribuiti sulla base di un modello aritmetico contenuto in apposito Regolamento. Il Regolamento è proposto dal Consiglio di Presidenza, ratificato dal Consiglio Generale ed approvato dall'Assemblea, ogni qual volta si intendano apportare modifiche.

Il modello di calcolo viene riportato nella delibera contributiva annuale.

Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Soci Aggregati, i Revisori Contabili, i Probiviri ed il Direttore.

In caso di urgenza o per difficoltà di riunione, determinati argomenti di competenza dell'Assemblea, possono essere decisi, su deliberazione del Consiglio Generale, a mezzo referendum per scheda.

L'esecuzione del referendum viene affidata ad un Comitato di tre membri, individuati nel Consiglio Generale, di cui uno con funzione di Presidente. Le deliberazioni sono considerate valide se sono state raggiunte le maggioranze previste per l'Assemblea Generale.

Art. 17 – Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

17.1 - riunioni

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Presidenza o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20% (un quinto) dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti ed ai principi del presente Statuto, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

17.2 - convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo posta ordinaria o tramite posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, purché l'Assemblea non sia indetta per l'elezione del Presidente, per modifiche statutarie o per lo scioglimento, il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

La convocazione deve contenere indicazione di giorno, orario e ordine dei lavori.

Deve indicare le modalità e il termine, massimo di 5 giorni precedenti la data di riunione, entro cui è possibile regolarizzare eventuali pendenze o morosità di contributi associativi.

Se la riunione è in presenza, nella convocazione dev'essere indicato anche il luogo ove si svolgono i lavori, che di norma coincide con la sede sociale.

Se la riunione è in videoconferenza e le modalità di partecipazione non erano contenute nella convocazione o se dovesse cambiare la sede o modalità dell'incontro, tali informazioni vanno comunicate agli associati almeno 3 (tre) giorni prima della data dei lavori.

Il Presidente può in occasione della convocazione, o successivamente nel limite di almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea, diffondere uno specifico regolamento per la partecipazione ai lavori e alle votazioni, garantendo a tutti i Soci di intervenire e prendere visione dei documenti necessari, in linea con quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Unico per il Sistema.

Ad esclusione dei punti che trattino di elezioni di cariche, modifiche statutarie o scioglimento, è possibile integrare l'ordine del giorno:

- a) per iniziativa del Presidente, fino a 24 ore prima della riunione.;
- b) per iniziative dei soggetti di cui al punto b) del precedente Comma, almeno 48 prima della riunione;
- c) per iniziative dei soggetti di cui al punto b) del precedente Comma, in apertura dei lavori, a condizione che rappresentino il 70% dei voti presenti.

17.3 - costituzione

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, o rappresentata, la metà più uno dei voti esercitabili da tutte le associate.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati, ad eccezione:

- a) delle riunioni in cui si trattano modifiche statutarie, scioglimento o l'elezione del Presidente, ove è richiesto il quorum costitutivo del 40% (due quinti) dei voti esercitabili;
- b) delle riunioni in cui si trattano elezioni di cariche, ove è richiesto il quorum costitutivo del 20% (un quinto) dei voti esercitabili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti o, in caso di loro assenza, da persona eletta dall'Assemblea stessa nel proprio ambito.

E' facoltà del Presidente, o di chi presiede, modificare l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno.

E' possibile la verifica del quorum costitutivo in ogni momento quando la richiesta viene fatta da chi rappresenta almeno un quinto dei voti assembleari.

17.4 - deliberazioni e verbali

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

In caso di parità, se la votazione è a scrutinio palese, prevale il voto del presidente, se la votazione è a scrutinio segreto, dovrà essere ripetuta, salvo diverse disposizioni al presente Statuto in merito alla nomina di persone.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende presenti e di un segretario verbalizzante.

E' adottato il voto segreto anche quando richiesto da almeno il 40% (due quinti) dei voti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. A questi ultimi è data facoltà di recesso nei tempi e nei modi ordinari, fatto salvo il caso previsto negli ultimi due capoversi dell'articolo 37.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno e nel rispetto del Regolamento Unico per il Sistema.

Art. 18 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) modificare il presente Statuto;
- i) sciogliere l'Associazione, nominare uno o più liquidatori ed assumere ogni altra deliberazione necessaria;
- l) approvare la proposta di delibera contributiva avanzata dal Consiglio Generale;
- m) approvare il Regolamento di attribuzione dei voti ai sensi dell'art. 16;
- n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto nel rispetto del presente Statuto.

Art. 19 - Consiglio Generale

19.1 – componenti di diritto

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Past-President, purché ancora soci;
- d) i componenti del Consiglio di Presidenza che non facciano già parte ad altro titolo del Consiglio Generale;
- e) i Presidenti delle Sezioni;
- f) i delegati delle Sezioni di cui all'Art. 12;
- g) il Presidente della Cassa Edile, se espressione di un'azienda associata.

19.2 – componenti elettivi e nominati

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale:

- a) 10 (dieci) componenti eletti dall'Assemblea;
- b) fino a 3 (tre) componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo che restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

19.3 - elezioni e durata

I componenti di cui alla precedente lettera a) vengono eletti in anno dispari, con sfalsamento temporale di almeno un anno rispetto all'elezione del Presidente, in ordine di numero di preferenze riportate. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità contributiva complessivamente maturata.

Le candidature saranno preventivamente sottoposte al Collegio Speciale dei Proviviri che ne valuta l'ammissibilità secondo quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema.

I componenti del Consiglio Generale di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente solo una volta a condizione che ottengano almeno il 60% dei voti assembleari. Una ulteriore elezione nella stessa carica è ammessa solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello di un mandato.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell'Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di aprile anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Generale nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del quadriennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

19.4 - sostituzioni

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti, dai non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità contributiva complessivamente maturata. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

Per gli altri componenti, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Generale.

Art. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta per posta ordinaria o posta elettronica inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima da quello fissato per la riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza si può procedere mediante posta elettronica da inviare con un preavviso di 3 (tre) giorni.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a 24 ore prima della riunione. Può essere richiesta integrazione all'ordine del giorno almeno da un quarto dei componenti del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età.

Le riunioni sono valide quando intervenga almeno un terzo dei suoi componenti.

Se i punti all'ordine del giorno trattano elezioni, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' possibile la verifica del quorum costitutivo in ogni momento e quando la richiesta viene fatta da almeno la metà dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

E' adottato il voto segreto anche quando richiesto da almeno un quarto dei componenti di Consiglio Generale

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escludendo dal computo il voto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, si ripetono le operazioni di voto per almeno altre due volte; se persiste la situazione di parità anche alla quarta, la proposta è rigettata.

Nelle votazioni sulle persone, in caso di parità, si procede al ballottaggio, previa verifica del quorum costitutivo.

Il Segretario del Consiglio Generale, di norma nella persona del Direttore dell'Associazione, raccoglie le deliberazioni in apposito verbale sottoscritto da lui stesso e dal Presidente.

I verbali delle riunioni sono inviati ai componenti del Consiglio Generale in tempo utile e approvati in apertura della seduta successiva. Essi sono sempre consultabili dai componenti in carica.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea, incluso l'istituzione di delegazioni ed uffici staccati dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e predisporre il consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- d) determinare con regolamento apposito, su proposta del Consiglio di Presidenza, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni, Filiere, Gruppi e Comitati e decidere sulle domande di

costituzione presentate dalle imprese associate;

e) adottare le sanzioni previste all'Art. 7;

f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e deliberare le modalità con cui i soci vi partecipano;

g) riesaminare le domande di adesione;

h) deliberare o modificare, su proposta del Consiglio di Presidenza, norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;

i) formulare le modifiche del presente Statuto;

l) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi, definire il minimale di riferimento ed i criteri per l'esercitabilità dei voti di cui all'Art. 16 nonché il regolamento di attribuzione dei voti;

m) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, le variazioni al patrimonio immobiliare dell'Associazione;

n) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;

o) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

p) approvare i regolamenti delle Sezioni predisposti ai sensi dell'Art. 10;

q) approvare il regolamento del Comitato Piccola Industria;

r) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori;

s) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

t) predisporre ed approvare il Regolamento sulle Candidature previsto dall'ultimo comma dell'art. 33;

u) promuovere ed attuare quant'altro sia previsto dal presente Statuto o sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 22 – Consiglio di Presidenza

22.1 – Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti di diritto ossia dai Presidenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori, fino al venir meno della loro carica;
- c) da 3 Vice Presidenti eletti dall'Assemblea nello stesso anno dell'elezione del Presidente, su sua proposta approvata dal Consiglio Generale.

Il Presidente, nella riunione del Consiglio Generale successiva a quella in cui viene designato, o comunque in riunione che precede l'Assemblea della sua elezione, propone al Consiglio stesso i nomi dei Vice Presidenti, insieme all'indicazione di eventuali deleghe necessarie a presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto e per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Vice Presidenti.

L'iscrizione dell'impresa a tutte le componenti del sistema associativo competenti (completo inquadramento) è requisito necessario per accedere alla carica di membro del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi.

Il mandato del Consiglio di Presidenza è quadriennale e le elezioni si svolgono unitamente a quelle del Presidente negli anni pari, con sfalsamento temporale di almeno un anno rispetto all'elezione del Consiglio Generale.

22.2 – Convocazioni

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza con avviso inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, tre in caso di urgenza. L'avviso è inviato per posta elettronica e contiene giorno, ora, luogo e

ordine del giorno della riunione; la documentazione di riferimento deve essere anticipata entro le 24 ore antecedenti.

La metà dei componenti del Consiglio di Presidenza può chiedere al Presidente di convocare il Consiglio in via straordinaria; se il Presidente non procede entro dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a 24 ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione. In apertura dei lavori l'integrazione è consentita se richiesta da almeno la metà dei componenti, sempre con esclusione dei predetti temi.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Le riunioni sono valide qualora intervenga almeno la metà dei suoi componenti.

Per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento dell'Associazione il Consiglio di Presidenza delibera qualora intervengano almeno i due terzi dei suoi componenti.

22.3 – Deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice.

Salvo quanto esposto nei commi precedenti, valgono le stesse disposizioni previste per il Consiglio Generale all'art. 20.

Art. 23 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare e/o esprimere pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) nominare, designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e quindi dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni del Consiglio Generale, sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica della stessa nella sua prima riunione;
- i) assumere, nominare e licenziare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione, e, ove necessario, un Vice Direttore, determinandone le attribuzioni ed il trattamento economico;
- l) approvare, su proposta del Presidente di concerto con il Direttore, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- n) deliberare, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di consulenza;
- r) esaminare e proporre al Consiglio Generale le variazioni del patrimonio immobiliare dell'Associazione.

Art. 24 - Procedure per l'elezione del Presidente

24.1 – sorteggio della Commissione di designazione

Per l'elezione del Presidente viene sorteggiata una Commissione di designazione composta da 3 (tre) membri in una lista di minimo 5 (cinque) e massimo 9 (nove) imprenditori che abbiano maturato una significativa

esperienza associativa, e che siano in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. La lista è redatta dal Consiglio di indirizzo etico o, in assenza, dai Proviviri insieme ai Past President.

Possono far parte della lista di candidati della Commissione i Past-President, purché siano ancora soci e non ricoprano incarichi politici, elettivi e non.

La Commissione, di cui non può far parte il Presidente in carica, ha il compito di esperire, in via riservata e nei tempi stabiliti dal Consiglio Generale, da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta, la più ampia consultazione delle associate allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

24.2 – procedura per la designazione

La Commissione opera sulla base delle procedure operative identificate dal Regolamento sulle Candidature di cui all'ultimo comma dell'art. 33.

Nei primi dieci giorni di mandato della Commissione coloro che intendono candidarsi o coloro che intendono candidare altri alla carica di Presidente devono presentare la candidatura per iscritto alla Commissione di designazione. E' discrezione della Commissione proporre ulteriori candidature eventualmente emerse durante le consultazioni e che la stessa ritenga di esplicitare, in aggiunta a quelle depositate entro i termini.

Devono comunque essere sottoposti al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di tanti associati che abbiano, complessivamente, almeno il 20% del peso contributivo. La Commissione, d'intesa con il Collegio dei Proviviri, verifica il profilo personale, professionale e associativo dei candidati.

La Commissione, nel ricevere le candidature, opportunamente confermate dagli interessati, ne informerà tempestivamente il Presidente dell'Associazione per la convocazione di una riunione del Consiglio Generale nella quale i candidati si presenteranno illustrando le loro idee programmatiche.

24.3 – votazione del Presidente

In base a tali indicazioni il Consiglio Generale, votando a scrutinio segreto, identifica il candidato alla Presidenza da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale. Il candidato prescelto è quello che ottiene un numero di preferenze almeno pari alla maggioranza dei componenti con diritto al voto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- b) in caso di due candidati, si ripete la votazione e le proposte sono entrambe respinte in mancanza di quorum alla seconda votazione;
- c) in caso di tre candidati, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio e le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo;

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati:

- a) ripetizione immediata della votazione;
- b) con un ulteriore risultato di parità, si deve procedere ad una terza votazione.

Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non si raggiunga il quorum necessario o in caso di un nuovo esito di parità.

Qualora la proposta della Commissione sia respinta in Consiglio Generale l'intera procedura dev'essere riattivata.

Qualora la proposta del Consiglio Generale venga respinta dalla Assemblea l'intera procedura deve essere riattivata.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta ma è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

I componenti della Commissione restano in carica per una nuova audizione. In caso di ulteriore rigetto, occorrerà nominare una nuova Commissione.

Art. 25 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica un quadriennio, e non può essere rieletto.

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche associative.

Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza e può partecipare a tutte le riunioni delle Assemblee e dei Consigli Direttivi Sezionali.

Nelle votazioni palesi il suo voto, in caso di parità, ha valore doppio.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, alla gestione economica e finanziaria di questa, alla vigilanza dell'andamento dei settori, degli uffici e dei servizi dell'Associazione. Firma tutti gli atti sociali.

In caso di assenza o di altro impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di urgenza, per decisioni che non trattano elezioni, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Art. 26 – Vice Presidenti

26.1 – Composizione

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di diritto per la Piccola industria, dei Giovani Imprenditori e da 3 (tre) Vice Presidenti elettivi di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese associate con oltre 50 (cinquanta) addetti.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio, propone i nomi dei Vice Presidenti e fissa le deleghe per la realizzazione del suo programma.

26.2 – elezioni e durata

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Altre deleghe possono essere conferite per problemi che emergano nel corso del mandato.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni.

Possono essere eletti consecutivamente per un altro quadriennio solo con almeno il 60% dei voti assembleari. Ulteriori rielezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un quadriennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale. I Vice Presidenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del

Presidente. Essi decadono in caso di cessazione del Presidente prima della scadenza del suo mandato. La carica di Vice Presidente elettivo è incompatibile con altre cariche associative.

Art. 27 – Aree di attività e Commissioni

L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

I Vice Presidenti cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.

Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei membri con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente competente.

Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale. Il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti e la loro attività è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

Art. 28 – Probiviri

28.1 – composizione e durata

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, in anno diverso da quello nel quale si elegge il Presidente, 8 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risultano eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

28.2 – riunioni e lodi del collegio arbitrale

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra gli 8 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti sei Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

In ogni caso il ricorso ai Probiviri deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi dei fatti ritenuti pregiudizievoli, salvo termini più ristretti per specifiche procedure.

Il ricorso deve contenere la nomina del Probiviro di fiducia e di un suo eventuale sostituto. Lo stesso ricorso deve essere comunicato alla controparte entro 10 giorni dalla ricezione dalla segreteria dei Probiviri.

Nei 10 giorni successivi viene richiesta la nomina del Probiviro di fiducia e di un eventuale sostituto alla controparte.

Con successiva comunicazione viene chiesta la nomina del Presidente del Collegio ai Probiviri già prescelti.

La riunione per la costituzione formale del Collegio Arbitrale deve avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione della nomina del Presidente del Collegio.

E' possibile la ricusazione dei Probiviri nei casi e con le modalità previste nel codice di procedura civile.

La decisione sulla ricusazione spetta al Collegio con funzioni interpretative e disciplinari di cui al capoverso 25 del presente articolo, che la emette entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Tutti i lodi emessi vanno conservati, distinti per Collegio Speciale e Collegi Arbitrali, unitamente ai verbali degli organi dell'Associazione.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

28.3 – appello al lodo emesso

Il lodo è appellabile ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

28.4 – elezione annuale del Collegio Speciale

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, gli 8 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, un Collegio Speciale di 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 5 Probiviri, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Essi forniscono parere obbligatorio, ma non vincolante, sui candidati a cariche direttive associative o a incarichi di rappresentanza esterna. Del parere viene fatta menzione prima delle votazioni.

Tutti i termini previsti nel presente articolo sono sospesi dal primo al trentuno agosto e dal ventiquattro dicembre al sei gennaio.

Art. 29 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, in anno diverso da quello nel quale si elegge il Presidente, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 30 – Direttore

La Direzione dell'Associazione è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Presidenza che ne determina le attribuzioni, la durata del mandato e il relativo trattamento economico.

Egli partecipa, con funzioni consultive, all'Assemblea Generale, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, dei quali organi esercita le funzioni di Segretario, nonché a quelle delle Sezioni, alle quali ultime egli può delegare un funzionario dell'Associazione.

Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente, sovrintende al regolare e buon andamento dei servizi degli uffici dell'Associazione; propone al Presidente, di sua iniziativa o sentiti i responsabili di impresa, le iniziative ed i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Egli è il capo del personale e, di concerto con il Presidente, propone al Consiglio di Presidenza le assunzioni in servizio, i compiti da attribuire ad ogni dipendente, il trattamento economico e normativo, i licenziamenti, nonché le eventuali modifiche alla pianta organica del personale stesso.

Il Direttore è il responsabile della direzione amministrativa dell'Associazione, elabora i bilanci d'intesa con il Collegio dei Revisori Contabili, controfirma con il Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento e gli atti sociali, firma la corrispondenza dell'Associazione non eccedente la normale amministrazione.

Il Direttore, su disposizioni del Presidente, dà esecuzione a tutti i deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza e delle Sezioni.

Il Direttore può delegare occasionalmente alcune delle proprie funzioni, in caso di sua assenza, ad un suo collaboratore.

Art. 31 – Comitato Piccola Industria

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Piccola Industria.

Il Comitato è composto dai rappresentanti della Piccola industria eletti dalle Sezioni con il voto delle sole imprese industriali con meno di cinquanta addetti.

L'attività del Comitato dev'essere disciplinata da un regolamento interno predisposto dal Comitato stesso, approvato dal Consiglio Generale, e conforme alle norme e ai regolamenti nazionali e regionali relativi al funzionamento degli Organi di Piccola Industria.

Il Comitato tutela gli interessi specifici delle imprese di minori dimensioni e svolge la sua attività d'intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione ed in modo da agire in conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi.

Il Comitato elegge, nel suo ambito, il Presidente, che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Art. 32 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Gruppo si propone di:

- a) sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- b) sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi

di business;

c) approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;

d) accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;

e) stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione Territoriale e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Il Gruppo svolge la sua attività d'intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione, in modo da agire in conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi.

Il Gruppo elegge nel suo ambito il Presidente.

Il Presidente del Gruppo è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

L'attività del gruppo dev'essere disciplinata da un regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale, e conforme al Regolamento Unico per l'organizzazione Regionale e Territoriale dei Giovani Imprenditori.

Art. 33 - Disposizioni generali sulle cariche

Fatte salve quelle di cui agli articoli 28 e 29 del presente Statuto tutte le cariche sociali dell'Associazione sono riservate ai rappresentanti delle aziende associate con rilevanti responsabilità.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa gli amministratori, gli institori e i dirigenti muniti di specifica procura.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili tra di loro e con ogni altra carica dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'accesso alle cariche sociali è subordinato altresì alla regolarità dell'associata relativamente all'osservanza degli obblighi associativi.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori contabili, tutte le cariche sociali sono gratuite, personali e riservate ai rappresentanti delle imprese che siano in regola con i criteri di eleggibilità di cui al presente articolo e delle previsioni del presente Statuto.

Il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione devono avere il doppio inquadramento.

Il Presidente, i Vice-Presidenti di diritto di Piccola Industria e Giovani Imprenditori e i Presidenti di Sezione, durano un quadriennio e non sono rieleggibili consecutivamente.

Ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori Contabili che non hanno limiti di rieleggibilità, tutte le altre cariche in seno alla Associazione sono rieleggibili consecutivamente nella stessa carica solo per un ulteriore quadriennio. Per la rieleggibilità per un ulteriore quadriennio occorre la maggioranza qualificata del 60% dei voti assembleari o del numero dei componenti dell'istanza che li esprime.

Una ulteriore elezione nella stessa carica è ammessa solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello di un mandato.

Decadono dalle cariche sociali coloro che:

- senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni relative alla carica ricoperta per tre volte consecutive;
- rappresentino imprese che siano oggetto di provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto o che abbiano perso la qualità di socio ai sensi degli Articoli 7 e 8;
- siano oggetto di provvedimento dei Probiviri ai sensi dell'Art. 28.

Non è ammessa la rieleggibilità immediata per i componenti decaduti.

Tutte le elezioni delle cariche associative avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle Cariche Sociali, ad eccezione delle cariche per le quali sia previsto un solo seggio, soggetto chiamato ad esercitare il voto può esprimerlo al massimo per un numero di candidati pari ai 2/3 dei seggi da attribuire per ogni singola carica salvo quanto previsto specificamente per la elezione di Probiviri e Revisori Contabili.

Ai fini della predisposizione delle liste di candidati previste dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 19, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Unico per il Sistema.

Il numero dei candidati deve essere superiore a quello dei seggi disponibili. In caso sia pari o inferiore al numero dei seggi disponibili quest'ultimo dev'essere ridotto.

Le procedure operative per la raccolta delle candidature alla Presidenza sono definite, oltre che da quanto previsto dal presente Statuto, da un Regolamento sulle Candidature che viene approvato dal Consiglio Generale.

I candidati che hanno superato positivamente la valutazione della Commissione, verranno riportati in ordine alfabetico su una lista che verrà sottoposta a votazione. Gli eletti andranno sempre nominati in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

TITOLO V – FONDO COMUNE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Art. 34 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dai contributi di cui all'Art. 6;
- b) dai beni mobili, immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) delle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 35 - Amministrazione e gestione

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Generale.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale, provvede il Presidente di concerto con il Direttore.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Direttore.

Art. 36 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale sono predisposti dal Consiglio di Presidenza nel rispetto

delle disposizioni regolamentari di Confindustria. Il Preventivo è quindi presentato al Consiglio Generale per la sua approvazione mentre il Consuntivo viene sottoposto al Consiglio Generale per la sua approvazione e successiva proposizione all'Assemblea.

Prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale che dovrà procedere all'esame del bilancio, il conto consuntivo è sottoposto al Collegio dei Revisori contabili che ne redige relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato in Consiglio Generale da una relazione del Consiglio di Presidenza.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 37 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale per la cui valida costituzione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due quinti dei voti spettanti al complesso delle imprese associate.

Le delibere relative dovranno essere adottate con la maggioranza non inferiore al 60% dei voti favorevoli che rappresenti almeno il 25% dei voti esercitabili.

Il Consiglio Generale, una volta formulate le proposte di modifica, può optare per la consultazione referendaria. In tal caso provvede alla nomina di una Commissione referendaria composta da tre componenti che hanno il compito di esperire le funzioni degli scrutatori previsti in Assemblea. Anche nel caso di consultazione referendaria valgono le medesime maggioranze previste dal presente articolo.

Alle imprese associate che dissentano dalle modificazioni adottate è riconosciuto, per gravi e comprovate motivazioni connesse alle modificazioni apportate, il diritto di recesso, da esprimere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata da spedire entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda gli obblighi contributivi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 38 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con una maggioranza non inferiore al 70% dei voti favorevoli che rappresenti almeno il 40% dei voti esercitabili.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea dispone per la nomina dei liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organo di controllo previsto dalla legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Al fine di garantire una disciplina uniforme nell'intero sistema associativo il presente Statuto viene aggiornato ai sensi del Regolamento Unico per il Sistema del 9 giugno 2021. E' pertanto disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, anche in deroga, le disposizioni che seguono.

Le proposte di adeguamento statutario sono state sottoposte all'assemblea da parte del Consiglio Generale parzialmente ricostituito dai membri di diritto o già eletti in precedenza:

- il Rappresentante più anziano del Comitato di Reggenza;
- il Vice Presidente, Presidente Piccola Industriali;
- il Vice Presidente, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori;
- i Presidenti delle sezioni merceologiche e gli eventuali delegati;
- il Presidente Comitato Artigiano;
- i past Presidenti.

Le funzioni statutarie attribuite al Consiglio di Presidenza sono assunte dal Comitato di Reggenza, secondo le indicazioni fornite dal Collegio Speciale dei Probiviri Confederali: il comitato di reggenza esprime negli organi il voto del Presidente per mezzo del rappresentante più anziano, fino alla elezione del nuovo Presidente che coincide con il termine del periodo transitorio.

I Vice Presidenti di diritto durano 4 anni.

Le Sezioni in essere per il primo mandato saranno quelle previste dal regolamento sui criteri di costituzione e composizione delle sezioni di categoria. I Presidenti e le altre cariche già elette prima dell'approvazione del presente Statuto dureranno 3 anni, saranno a mandato unico e dovranno essere ricostituite entro giugno 2025.

Nella stessa data decade il Presidente del Comitato Artigiano che non verrà rinnovato.

Il Consiglio Generale si è riunito il 17 maggio 2022 per approvare le modifiche al presente Statuto, e i relativi regolamenti, da sottoporre all'Assemblea straordinaria nella riunione del 25 maggio 2022 ove si voterà in via referendaria la sua l'approvazione.

Dopo l'approvazione del presente Statuto verrà sorteggiata la Commissione di designazione del nuovo Presidente, una terna di saggi estratta ai sensi dell'art. 24.

La Commissione di designazione del nuovo Presidente, raccoglierà le candidature per i ruoli elettivi degli organi ai sensi del presente Statuto e terminerà i lavori entro 30 giorni dalla sua nomina.

Per il primo mandato e fino all'elezione dei Probiviri, le verifiche sull'ammissibilità dei candidati ad ogni ruolo elettivo, sono affidate al Collegio Speciale dei Probiviri Confederali; dei loro pareri verrà data lettura in occasione dei lavori.

Il Consiglio Generale si riunirà entro giugno 2022 per votare la proposta della Commissione di Designazione ai sensi dell'art. 24.

In una seconda riunione, precedente all'Assemblea Generale che voterà il nuovo Presidente, il Consiglio Generale vota la proposta di programma e i Vice Presidenti;

L'Assemblea straordinaria che si terrà entro luglio 2022 provvederà ad:

- eleggere il Presidente e i 3 Vice Presidenti;
- approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- eleggere 10 componenti elettivi del Consiglio Generale;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- eleggere i Probiviri;
- deliberare la domanda di adesione a Confindustria e contestuale adozione del sistema di identità.

Il Presidente e il Consiglio di Presidenza dureranno normalmente 4 anni e nuove elezioni si terranno negli anni pari a partire dal 2026.

I componenti del Consiglio Generale eletti dall'assemblea dopo l'approvazione del presente Statuto avranno un primo mandato di 3 anni e nuove elezioni si terranno negli anni dispari a partire dal 2025.

I Probiviri e il Collegio dei Revisori Contabili dureranno in carica per il primo mandato di 3 anni e nuove elezioni si terranno nel 2025.

La disposizione sulla durata delle cariche sociali e sulla rieleggibilità si applica alle cariche elette e nominate a seguito del suddetto processo organizzativo, ad eccezione di quanto nella presente norma transitoria è diversamente disposto.

I periodi relativi ai mandati coperti precedentemente alle modifiche contenute nel presente statuto non vengono conteggiati ai fini della durata complessiva dei mandati e della rieleggibilità.

Sino all'approvazione di un nuovo Regolamento per l'attribuzione dei voti, gli stessi saranno assegnati nella misura di n. 1 voto per ogni euro 500 (cinquecento) versati a titolo di contributi associativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16.

Sino all'approvazione della nuova delibera Contributiva varrà il sistema di calcolo applicato agli associati nell'ultimo esercizio amministrativo di adesione al Sistema Confindustria.

- - -

Modificato dall'Assemblea del Giugno 2006
Modificato dall'Assemblea del Giugno 2008
Modificato dall'Assemblea Referendaria del Maggio 2011
Modificato dall'Assemblea del Giugno 2011
Modificato dall'Assemblea Referendaria del Maggio 2022